

Ordinanza n. 54 del 22 aprile 2008

OGGETTO: ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA
L.R. N.6/2007 IN MATERIA DI ORARI DEI NEGOZI . DEROGHE
ALL'OBBLIGO DI CHIUSURA STABILITO CON DELIBERAZIONE G.R.
N.2164/2007.

IL SINDACO

Richiamata la deliberazione C.C. n. 24 del 17/04/2008 ad oggetto “ Indirizzi per l’attuazione delle disposizioni contenute nella L.R. n.6/2007 in materia di orari dei negozi. Deroghe all’obbligo di chiusura stabilito con deliberazione G.R. n.2164/2007” e le motivazioni in essa contenute;

Richiamato l’art.16/bis, comma 1, della L.R. n. 14/99 ad oggetto: “Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs n. 114/98” il quale stabilisce che “La Giunta Regionale individua i giorni di festività civile e religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva di cui all’art.11, comma 4, del D.Lgs n.114/98;

Vista la deliberazione G.R. n. 2164 del 27.12.2007, (pubblicata sul B.U.R. n.16 in data 30.01.2008 ed efficace a decorrere dal sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione), con la quale sono stati individuati, ai sensi della norma regionale sopracitata, giorni di festività civile e religiosa durante i quali gli esercizi commerciali, inclusi quelli situati in comuni riconosciuti città d’arte o ad economia prevalentemente turistica, devono in ogni caso osservare l’obbligo di chiusura domenicale o festiva nei seguenti: 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 15 Agosto (Assunzione), 1° Novembre (Ognissanti), 25 e 26 Dicembre;

Considerato che con la predetta deliberazione la Giunta Regionale ha stabilito che i Comuni possono definire con modalità concertative con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori le giornate e le zone del territorio interessate da effettivi e consistenti flussi turistici in cui è possibile derogare al predetto obbligo di chiusura;

Rilevato che con deliberazione G.C. n. 163 del 18.09.2000 e per le motivazioni in essa contenute il Comune di Riccione aveva chiesto e ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell’art.16 della L.R. n.14/99 il riconoscimento come Comune ad economia prevalentemente turistica per tutto l’arco dell’anno e per tutto il territorio comunale, e di conseguenza la possibilità di assoggettare gli esercizi commerciali alla disciplina di cui all’art.12 del D.Lgs n.114/98;

Considerato che dal 2000 ad oggi gli obiettivi promossi e avviati dall’Amministrazione Comunale finalizzati a destagionalizzare l’economia complessiva della città attraverso la totale fruizione dei suoi servizi e della sua rete distributiva complessiva in tutto l’arco dell’anno sono stati confermati e ulteriormente rafforzati in quanto:

- sono state in parte già realizzate e in parte sono in via di completamento diverse opere pubbliche ed infrastrutturali finalizzate a consolidare l'offerta turistica della città anche al di fuori dei periodi strettamente balneari creando opportunità consistenti di notevoli afflussi turistici in tutto l'arco dell'anno; si veda a tale proposito la realizzazione del nuovo Palazzo dei Congressi, la realizzazione del nuovo impianto natatorio e di altri impianti sportivi;
- il Comune è da sempre impegnato in attività di promozione turistica negli appuntamenti fieristici nazionali ed internazionali allo scopo di incentivare l'afflusso turistico in tutto l'arco dell'anno; per il raggiungimento di tali obiettivi sono considerevoli gli investimenti fatti dal Comune anche per lo svolgimento di iniziative di intrattenimento e richiamo turistico soprattutto nei periodi extrabalneari, in particolare quelli primaverili che precedono la stagione estiva, e quelli autunnali che consentono di allungarla temporalmente per dare l'immagine di una città aperta e vivibile in tutto l'arco dell'anno;

Considerato, inoltre, che la chiusura domenicale e festiva degli esercizi commerciali nei periodi sopraindicati creerebbe sicuramente da un lato disagio al turista che si troverebbe limitato nei suoi acquisti, dall'altro determinerebbe una situazione di disomogeneità rispetto alle altre attività produttive e di somministrazione (bar, ristoranti, gelaterie, edicole, sale giochi, farmacie, parchi divertimento, cinema, discoteche etc) per le quali il legislatore nazionale e regionale ha già da tempo stabilito la liberalizzazione degli orari e delle giornate di chiusura o comunque ha individuato nel Comune l'ente deputato a coordinarle e organizzarle in tal senso e che risultano aperte anche durante le festività;

Rilevato che ai fini dell'applicazione delle deroghe previste dalla deliberazione regionale sopracitata occorre, comunque, valutare le giornate e le zone del territorio interessate da effettivi e consistenti flussi turistici;

Valutato che, rispetto all'entità dei flussi turistici, la zona del territorio maggiormente interessata e coinvolta è, comunque, la fascia a mare della Statale e che pertanto appare opportuno prevedere per la medesima, così come per le altre zone del territorio interessate dai progetti di valorizzazione commerciale, il maggior numero di giornate festive nelle quali è consentito derogare all'obbligo della chiusura totale;

Tenuto conto che a seguito degli incontri convocati dalla Provincia di Rimini, al fine di concertare e definire con i Sindaci della Provincia di Rimini, le Organizzazioni Sindacali, dei Consumatori, del Commercio, del Turismo e Servizi della provincia, non è stata raggiunta una proposta unitaria che potesse soddisfare tutte le esigenze del territorio interessato;

Visto che in data 25.03.2008 e successivamente in data 01.04.2008 il Comune di Riccione ha convocato incontri con le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi, sindacali e dei consumatori al termine dei quali si è raggiunta una proposta concertata di giornate festive e zone del territorio durante le quali gli esercizi commerciali devono rimanere chiusi, proposta articolata come segue:

1) suddivisione del territorio comunale in due zone:

- zona a mare della Statale;
- zona a monte della Statale;

2) articolazione delle giornate di chiusura festiva nell'ambito delle due zone come segue:

a) zona a monte della Statale. Chiusura totale dei negozi nelle seguenti festività: 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre (Ognissanti) e 25 e 26 Dicembre.

b) zona a mare della Statale e aree ricomprese nei progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art.8 della L.R. n.14/99. Chiusura totale dei negozi nelle seguenti festività: 1° Gennaio, 1° Novembre (Ognissanti) e 25 Dicembre.

Ritenuto che tale proposta contempra da un lato le esigenze turistiche della città e dall'altro le esigenze dei lavoratori e delle lavoratrici impegnati in tale settore;

Richiamato l'art.50, comma 7, della Legge n.267/2000 il quale stabilisce che "il Sindaco coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e i servizi pubblici.....(omissis).....al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

Tutto ciò premesso;

DISPONE

Le festività durante le quali gli esercizi commerciali devono rimanere chiusi rispetto a quelle individuate con deliberazione G.R. n.2164/2007 sono individuate in modo differenziato nell'ambito del territorio comunale come segue:

1) suddivisione del territorio comunale in due zone:

- zona a mare della Statale;
- zona a monte della Statale;

2) articolazione delle giornate di chiusura festiva nell'ambito delle due zone come segue:

a) zona a monte della Statale. Chiusura totale dei negozi nelle seguenti festività: 1° Gennaio, Pasqua, Lunedì di Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1° Novembre (Ognissanti) e 25 e 26 Dicembre.

b) zona a mare della Statale e aree ricomprese nei progetti di valorizzazione commerciale di cui all'art.8 della L.R. n.14/99. Chiusura totale dei negozi nelle seguenti festività: 1° Gennaio, 1° Novembre (Ognissanti) e 25 Dicembre.

Restano salvi gli orari di apertura dei negozi stabiliti con le precedenti ordinanze n. 80 del 25/05/2005 e n. 90 del 08/06/2005.

IL SINDACO
Daniele IMOLA